



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

Francesco BRUZZONE

Avente ad oggetto:

MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 –“ Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

Avente ad oggetto:

MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 –“ Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.

La legge 353/2000 introduce il divieto di caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco per un periodo di dieci anni.

Da un’attenta analisi del territorio ligure dopo i primi anni di applicazione della norma nazionale emergono palesi difficoltà interpretative di quali siano le aree boscate su cui applicare detto divieto, difficoltà di individuazione delle aree, effetti negativi per la ricrescita della vegetazione oltre ad una insignificante forma di protezione dell’avifauna migratrice.

Lo scorso anno la regione Liguria ha licenziato una norma (la legge . 35 del 7 ottobre 2008) che in parte ha sanato le difficoltà dovute all’applicazione della suddetta legge nazionale; tuttavia si rende necessario un ulteriore intervento legislativo per meglio dipanare dubbi interpretativi e meglio perseguire le finalità di tutela ambientale delle foreste e dell’assetto idrogeologico.

La presente proposta di legge si propone, nel tentativo di rimediare alle difficoltà ed agli effetti negativi di cui sopra, di meglio specificare quali siano le aree su cui applicare il divieto di caccia.

L’art. 1 si propone di meglio individuare le aree boscate su cui applicare il divieto di caccia.

L’art. 2 individua i criteri sui quali le Province debbano basarsi per l’individuazione delle aree.

L’art. 3 dichiara l’urgenza della legge.

P.D.L. AVENTE AD OGGETTO:

MODIFICA ALLA L.R. 22 GENNAIO 1999 N. 4 –“ Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico”.

Genova, 23 febbraio 2009

Art. 1

All’art. 46 è inserito il seguente

comma 1 bis:

“Nelle aree boscate percorse dal fuoco superiori ad un ettaro e appositamente tabellate, la caccia è vietata per un periodo di 3 anni, esclusa la macchia mediterranea (pinastro) ed i boschi di latifoglie”

Art. 2

All’art. 46 è inserito il seguente

comma 1 ter:

“Per l’individuazione delle aree su cui insiste il divieto di caccia le Amministrazioni Provinciali fanno riferimento alla documentazione catastale esistente”

Art. 3 (Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria